

del 18 MAG. 2016

Oggetto: Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro: ricorso promosso dal sig. P.A. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Liquidazione spese giudiziali in ottemperanza sentenza n. 801/2015

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, in data 30.09.2011, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, dal sig. P.A. - Operatore professionale Collaboratore-infermiere presso questa Azienda dal mese di giugno 1976 e collocato in quiescenza a far data dal 01.04.2007, per il pagamento, da parte dell'Ente convenuto, dei corrispettivi monetari dovuti a seguito di prestazioni di lavoro straordinario rese, per un totale di ore 521,11;
- ATTESO** che, con sentenza n. 801/2015, il Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro ha accolto il ricorso proposto e condannato la resistente a rifondere in favore del sig. P.A. l'importo complessivo di € 7.441,45=, oltre interessi e rivalutazione, da calcolarsi dal marzo 2007 fino al saldo;
- CHE** detta somma verrà corrisposta al dipendente P.A. nei termini convenuti e l'onere sarà demandato al Servizio Personale dell'Ente che provvederà al pagamento delle prestazioni straordinarie nella misura dovuta in base al contratto collettivo all'epoca vigente;
- CHE** questa Azienda è stata altresì condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in € 2.008,00=, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del legale antistatario avv. Caterina Usala;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto di ottemperare la sentenza n. 801/2015 e distrarre in favore del predetto legale l'importo su indicato;



CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di ottemperare la sentenza n. 801/15 resa dal Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro in e distrarre, in favore dell'avv. Caterina Usala, legale antistatario, l'importo lordo di € 2.929,92=, a titolo di spese di giudizio afferenti il ricorso promosso dal sig. P.A. nei confronti della Azienda ASL 8;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all'avv. Caterina Usala;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce: " fondo rischi per contenzioso personale dipendente", codice conto 0202030103;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Trudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti